

Escluso l'addebito se i coniugi sono già separati di fatto da anni

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 febbraio 2013 (Pres. Dell'Arciprete, est. R. Muscio)

SEPARAZIONE DI FATTO PROTRATTASI PER ANNI – SUCCESSIVA DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DOMANDA DI ADDEBITO - ESCLUSIONE

Nel caso in cui i coniugi siano, da anni, separati di fatto, pure abitando in dimore differenti, va certamente rigettata la domanda di addebito della separazione richiesta dall'uno contro l'altro, non sussistendo il nesso causale tra la disgregazione della famiglia e la violazione dello statuto familiare.

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE DEBOLE – COMPLESSIVE SITUAZIONI REDDITUALI DEI PARTNERS NON SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSE – CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONIUGE DEBOLE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ESCLUSIONE

La situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi che non si distingue per differenze di grande rilievo e la diversa capacità lavorativa tra i due partners – a fronte di un'età diversa che propende per una attuale capacità della moglie – esclude l'obbligo del mantenimento a carico del marito.

GIUDIZIO DI SEPARAZIONE – DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ – CUMULO PER CONNESSIONE – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE (art. 40 c.p.c.)

L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneous processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 19.4.2008, P chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie, sposata a Milano ...1989, l'affidamento condiviso del figlio minore ..., nato il ..1992, con collocamento presso la madre e un'ampia regolamentazione del suo diritto di frequentazione, l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, sita in .. via .., il mantenimento per il figlio di € 1.000, oltre il 50% delle spese mediche e straordinarie e ulteriori statuizioni in punto di divisione dei beni mobili ed immobili.

Esponendo il ricorrente che i coniugi avevano convissuto solo fino alla nascita del figlio, che il ..1995 aveva acquistato la casa coniugale intestandola alla moglie, che dal 2000 lo stesso d'accordo con la moglie stabilmente viveva a ... e versava alla moglie per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 1.000, che nel gennaio 2007 acquistava per la moglie una gioielleria in Milano via .. anche al fine di renderla economicamente indipendente, che durante i fine settimana sino al febbraio 2007 la moglie lo

raggiungeva per far trascorrere al figlio il fine settimana con lui e che da fine febbraio 2007 i rapporti tra i coniugi si erano inaspriti e la moglie aveva ostacolato il suo rapporto con .., che lo stesso, attese anche le gravi patologie cardiache che lo avevano colpito, non poteva svolgere alcuna attività lavorativa e che unica sua fonte di reddito era il canone di locazione di un immobile di sua proprietà, sito in Milano ..

Con comparsa, depositata in data 31.7.2008, si costituiva C chiedendo a sua volta la separazione con addebito al marito, avendo lo stesso dal 2007 violato gli obblighi di fedeltà coniugale, data una stabile relazione extraconiugale con una ragazza di nazionalità rumena, e dal luglio 2007 gli obblighi di assistenza materiale e morale verso di lei e il figlio, limitandosi a consegnare nelle mani del ragazzo la somma di € 1.000.

Chiedeva poi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sè e la possibilità di un'ampia e libera frequentazione con il padre.

Quanto ai profili economici chiedeva un contributo al mantenimento per il figlio di € 2.500, oltre il 50% delle spese straordinarie e per sè di € 1.500 dal momento che, benchè di fatto vivevano separati dal 1992, il marito si era sempre fatto carico di tutte le spese sue e del figlio, versando mensilmente somme comprese tra i € 3.500/4.000. Chiedeva, infine, il rigetto delle ulteriori domande di parte ricorrente in quanto inammissibili.

All'udienza presidenziale del 16.9.2008 il Presidente, sentite le parti, affidava il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e libera frequentazione con il padre e ordinava alle parti il deposito di documentazione bancaria.

Con ordinanza riservata del 13.10.2008, le cui motivazioni possono qui intendersi richiamate, il Presidente poneva a carico del signor P, con decorrenza dall'agosto 2008, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento della somma mensile di € 1.500 e con il pagamento integrale delle spese scolastiche, mediche e delle ulteriori spese opportune per l'educazione, previamente concordate, e non accoglieva la domanda di mantenimento per sè avanzata dalla resistente; nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il 5.9.2009.

A tale udienza, confermati i provvedimenti presidenziali già assunti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

In pendenza di serie trattative per una definizione consensuale venivano concessi alle parti due rinvii e con ordinanza riservata del 22.1.2010, attesi gli accordi economici raggiunti dalle parti quanto al mantenimento del figlio ritenuti idonei a garantire un buon tenore di vita allo stesso, il Giudice Istruttore esonerava con decorrenza da gennaio 2010 il signor P dal versare il mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale del 13.10.2008, poneva a suo carico l'obbligo di contribuire dal gennaio 2010 al giugno 2010 con la somma mensile di € 500 e decideva quanto ai mezzi istruttori orali e alle istanze ex art. 210 c.p.c, chiesti dalle parti.

All'udienza del 1.7.2010 fissata per l'assunzione delle prove orali, i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciarvi e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 28.6.2012 fissata per la precisazione delle conclusioni da questo nuovo Giudice Istruttore, subentrato nel ruolo, il procuratore di parte convenuta rappresentava che gli accordi raggiunti e sulla base dei quali erano stati modificati i provvedimenti presidenziali non avevano in concreto avuto attuazione e chiedeva quindi che venissero ripristinati.

Concesso alla convenuta un termine per formalizzare e documentare l'istanza e all'attore per una memoria difensiva, con ordinanza riservata del 31.7.2012 le cui motivazioni

devono qui intendersi richiamate, il Giudice Istruttore poneva nuovamente a carico del signor P con decorrenza dal luglio 2012 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento della somma mensile di € 800, oltre il 50% delle spese scolastiche, relative a tasse di iscrizione in scuola/università pubblica, libri di testo, spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese sportive e ludiche, tutte previamente concordate e documentate, salva l'urgenza per quelle mediche.

All'udienza del 13.11.2012 le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe indicate; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

In data 28.1.2013 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E' pacifico, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e quindi pacifica allegazione, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni, che dall'inizio dell'anno 2007 anche quel ménage dagli stessi sino al quel momento attuato, ovverosia vivere quanto meno dal 1995 di fatto separati in luoghi diversi vedendosi per il figlio solo nei week end e continuando di fatto ad avere unicamente comuni interessi economici, si era interrotto e considerate le univoche conclusioni in punto di status, né appare possibile una loro riconciliazione.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

Quanto alle reciproche domande di addebito ritiene il Tribunale che debbano essere respinte entrambe, dal momento che appare pacifico sulla base delle allegazioni di entrambe le parti che, come già detto, quanto meno dal 1995 i due coniugi vivevano di fatto separati per scelta condivisa, o quanto meno accettata da parte della signora C, si vedevano per "amore" del figlio nei week end e avevano raggiunto taciti accordi anche sotto il profilo economico.

Tale ménage è indicativo, a giudizio del Collegio, di una vera e propria separazione di fatto tra i due coniugi dal momento che nessuna comunione di vita sembra certo potersi sostenere a fronte della descrizione che entrambe le parti danno della vita coniugale nei rispettivi atti.

In questo contesto si inseriscono le allegazioni delle parti circa le circostanze fattuali su cui fondano la domanda di addebito, ragioni principalmente di tipo economico secondo l'attore, una relazione extraconiugale secondo la convenuta, ragioni che non sono state in alcun modo provate, avendo le stesse rinunciato ai mezzi di prova ammessi dal Giudice Istruttore.

E', pertanto, evidente che manca qualunque elemento per sostenere non solo e non tanto la sussistenza in capo ad ognuno dei coniugi di condotte di violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, quanto soprattutto l'esistenza di un nesso di causalità tra le asserite condotte e la crisi coniugale, in realtà in atto ormai da tempo.

Quanto alle ulteriori domande accessorie, nonostante parte attrice ancora concluda sul punto è evidente che il Tribunale nessuna pronuncia può adottare quanto all'affidamento, al collocamento di .. e alla sua frequentazione con il padre, essendo ... ormai divenuto maggiorenne.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla domanda di assegnazione della casa

coniugale alla signora C, ancora formulata in sede di conclusioni da parte attrice, posto che la stessa è di proprietà esclusiva della convenuta che vi abita dal 1995 da sola con il figlio, vivendo l'attore per sua pacifica ammissione altrove.

Deve, invece, il Tribunale pronunciarsi quanto alle domande di mantenimento sia del figlio sia della moglie.

Poichè pacificamente ... è ancora studente universitario, quindi non economicamente indipendente, e convive con la madre, è indiscutibile che il padre debba provvedere al suo mantenimento.

Quanto alla misura di tale contributo ritiene il Collegio che possa essere confermata quella da ultimo stabilita dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 31.7.2012.

Non può, infatti, non considerarsi l'involuzione personale ed economica che il signor P ha avuto in conseguenza delle vicende giudiziarie penali in cui è stato coinvolto.

Se, infatti, deve ritenersi provato sulla base della documentazione agli atti che sino all'arresto, avvenuto il ...2008 (doc. 56 allegato alla nota di deposito del ..2008), il signor P aveva avuto modo di realizzare redditi certamente ben maggiori di quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte che sin dal 2004 ammontavano a circa € 1000, redditi derivanti unicamente dalla locazione dell'immobile di Milano .. (reddito netto medio mensile di € 1.057 per l'anno di imposta 2004, di € 1.078 per l'anno di imposta 2005, di € 1.180 per l'anno di imposta 2006 e di € 1057 per l'anno di imposta 2008), attesa verosimilmente anche l'attività di ricettazione di preziosi per cui appunto era stato arrestato e per cui ha subito una condanna definitiva, deve altresì darsi atto che attualmente lo stesso è persona di settant'anni con documentati problemi cardiaci che, dopo la detenzione prima in carcere e poi agli arresti domiciliari (doc. 62 parte attrice), sta scontando la pena residua di anni 5 mesi 11 e giorni 11 di reclusione in forza della suddetta condanna in regime di detenzione domiciliare con fine pena 9.7.2017 (doc. 56 allegato alla comparsa conclusionale).

E', quindi, evidente che non può più svolgere quell'attività lavorativa anche "non lecita" che gli aveva consentito in passato di movimentare ingenti somme di danaro in assegni e per contanti, come risulta dagli estratti del conto corrente a lui intestato, acceso presso ..., nel periodo tra il 1999 e il 2008 (doc. 67-75 parte attrice) e del conto corrente cointestato con la C, acceso presso Banca di ..., poi .., nel periodo tra il 1997 e il 2007 (doc. da 24 a 67 parte convenuta), di disporre al momento in cui erano stati adottati i provvedimenti presidenziali di risparmio pari a circa € 200.000, come risulta dal saldo del conto corrente personale sopra indicato che riporta al 31 maggio 2008 € 150.185 in titoli ed € 42.059 in somme di danaro (doc. 59-61 allegati alla nota di deposito 30.9.2008) e di effettuare nell'anno 2006 un investimento di € 300.000 sottoscrivendo un preliminare di compravendita per una casa in ... (doc. 19 e 20 parte attrice).

I redditi su cui il signor P può oggi contare sono, a giudizio del Tribunale, quelli derivanti dalla locazione dell'immobile di ... e dall'unità immobiliare di .. dallo stesso acquistata in data ...2008, al prezzo di € 100.000 mediante accollo di mutuo per € 95.000 con una rata mensile di circa € 1800, ormai prossimo all'estinzione, essendo stato contratto nel maggio 2008 per la durata di 5 anni (doc. 76 e 78 parte attrice).

Anche tale immobile potrà ben essere messo a reddito, non avendo in alcun modo l'attore provato l'allegazione secondo cui tale unità immobiliare non sarebbe più nella sua disponibilità, posto che nell'ultima dichiarazione fiscale prodotta risalente all'anno di imposta 2010 tale cespite ancora risulta (vedi PF2011 quadro RB rigo RB2 e RB3 doc. 4, allegato alla memoria difensiva depositata in data 19.7.2012), nè avendo prodotto alcuna documentazione circa la cessione volontaria o coatta dello stesso. Il

pignoramento del suddetto immobile a seguito del decreto ingiuntivo per mancato pagamento delle spese condominiali risulta essere stato soddisfatto con il pagamento a mezzo assegno proprio dal P (doc. 88 parte attrice).

Sulla base delle risultanze documentali parte attrice può poi ancora disporre di circa € 100.000 dei risparmi in titoli sopra indicati, risultando dagli estratti conto acquisiti ex art. 210 c.c sino al 2009 solo un disinvestimento di fondi per € 50.000 circa in data 14.4.2009 e non avendo parte attrice in alcun modo provato ulteriori disinvestimenti.

Deve, infine, osservarsi che lo stesso non sostiene alcun onere abitativo, essendo proprietario esclusivo della casa di

A fronte quindi di tale situazione reddituale e patrimoniale del padre e considerato che di fatto lo stesso in alcun modo provvede al mantenimento diretto del figlio che non risulta trascorre con il padre alcun periodo e che in ogni caso l'obbligazione di mantenimento avrà una durata circoscritta nel tempo, frequentando .. con profitto il proprio percorso universitario, ritiene il Tribunale che appare equo e proporzionato confermare l'obbligo del signor P di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 800 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), oltre il 50% delle spese scolastiche, relative a tasse di iscrizione in scuola/università pubblica, libri di testo, spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese sportive e ludiche, tutte previamente concordate e documentate, salva l'urgenza per quelle mediche.

Anche quanto alla decorrenza della misura di tale obbligo va confermato il provvedimento provvisorio da ultimo adottato dal Giudice Istruttore dal momento che sino all'istanza di modifica dei provvedimenti avanzata da parte convenuta in data 9.7.2012 era stato garantito il mantenimento di .. attraverso la somma mensile di € 1.500 (quale stabilita in origine in sede presidenziale) in attuazione dell'accordo economico raggiunto tra i coniugi sia pure solo nella parte relativa al pagamento da parte di ... alla signora C della suddetta somma mensile a seguito della cessione a favore della C di un credito vantato dal P nei confronti del ... (doc. 4 parte convenuta, allegato all'istanza ex art. 709 ult. comma depositata il 9.7.2012).

Non può, invece, come già stabilito in fase presidenziale, essere accordato un assegno di mantenimento alla signora C dal momento che la stessa ha dapprima, per sua stessa ammissione (pag. 5 della comparsa), collaborato alla gestione della gioielleria a lei intestata, sita in Milano ..., ceduta nel 1997, e poi dal 2007 è titolare di altra gioielleria, sita in Milano via ..

E' persona certamente più giovane del marito, ancora dotata di piena capacità lavorativa e, come detto, titolare di un'impresa che deve ritenersi possa fornirle un adeguato reddito.

Osserva, infatti, il Tribunale che se è vero che le dichiarazioni fiscali prodotte (doc. 5 allegato alla nota di deposito del 11.1.2008 e doc. da 69 a 71 allegati alla nota di deposito del 5.11.2012 parte convenuta) presentano un reddito negativo per gli anni di imposta 2008 (reddito complessivo negativo - € 8.770), 2009 (reddito complessivo negativo - € 9.184) e 2010 (reddito complessivo negativo - € 6.281), è altresì vero che in realtà i ricavi dell'azienda sono positivi (€ 7.623 per l'anno di imposta 2008, € 4.824 per l'anno di imposta 2009, € 6.396 per l'anno di imposta 2010) e che risultano componenti negativi di una certa consistenza di discutibile interpretazione (vedi PF rigo RG20 € 7.612 per l'anno di imposta 2008, € 8.419 per l'anno di imposta 2009, € 7.842 per l'anno di imposta 2010).

Si osserva poi che per l'anno di imposta 2011 la tendenza negativa sembra essersi invertita risultando un reddito positivo (reddito complessivo € 3.746) a fronte di ricavi per € 18.821 pur sempre con una componente negativa non specificata di € 8.285.

Dalla documentazione bancaria dalla stessa prodotta, peraltro solo a seguito di ulteriore invito al deposito disposto con ordinanza del 31.7.2012 di quanto statuito con l'ordinanza istruttoria del 22.1.2010, risulta al 31.1.2009 un saldo contabile di € 11.433 e la titolarità di una polizza vita per circa € 25.000 (doc. 72 e 73 allegati alla nota di deposito 5.11.2012).

Non sostiene poi alcun onere abitativo in quanto proprietaria esclusiva della casa di .. e risulta in ogni caso titolare, per effetto della cessione fatta in suo favore da parte del signor P, di una posta attiva, cioè il diritto alla conclusione del contratto definitivo per l'acquisto dell'immobile di .. il cui prezzo era stato interamente pagato dal P, ancorchè ancora sub judice, avendo la convenuta dovuto promuovere l'azione ex art. 2932 c.c. ed essendo il procedimento in corso (doc. 85 parte attrice e doc. 4 e 5 parte convenuta, allegati all'istanza depositata in data 9.7.2012).

In conclusione, a giudizio del Collegio, attesa la situazione reddituale e patrimoniale della convenuta e soprattutto la evidente diversa capacità lavorativa allo stato attuale tra i due coniugi non può essere riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della C. Deve, infine, il Collegio dichiarare l'inammissibilità delle domande relative al riconoscimento di diritti di proprietà su beni immobili e beni mobili come formulate da parte attrice ai punti da 6 a 10 delle proprie conclusioni.

E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni immobili e/o mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Quanto, infine, alle spese di lite, ritiene il Tribunale che debbano essere integralmente compensate tra le parti, attese la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la soccombenza reciproca quanto alle ulteriori domande tanto in punto di addebito quanto in punto di mantenimento, considerate le conclusioni anche da ultimo formulate da entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi ...
2. respinge la domanda di addebito ex art. 151 comma 2 c.c., avanzata da ...
3. respinge la domanda di addebito ex art. 151 comma 2 c.c, avanzata da ..
4. pone a carico di p, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2012, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ..., maggiorenne ma non economicamente indipendente convivente con la madre, mediante versamento alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 800, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione luglio 2013 (base di

calcolo luglio 2012), oltre il 50% delle spese scolastiche, relative a tasse di iscrizione in scuola/università pubblica, libri di testo, delle spese mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese sportive e ludiche, tutte previamente concordate e documentate, salva l'urgenza per quelle mediche

5. respinge la domanda di mantenimento per sè, avanzata da ..
6. dichiara inammissibili le domande relative al riconoscimento di diritti di proprietà su beni immobili e beni mobili come specificate ai punti da 6 a 10 delle conclusioni formulate da ...
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
8. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso, in Milano il 20 febbraio 2013

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Nadia Dell'Arciprete

IL CASO.it